

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 32

Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico dei pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del traffico automobilistico nelle diverse reti autostradali, urbane ed extraurbane e di attuare una mobilità supportata da ausili informatici all'interno delle aree urbane la Regione Veneto incentiva:

- a) l'installazione del sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale sulle auto di nuova immatricolazione acquistate nel territorio regionale;
- b) la sperimentazione da parte dei comuni capoluogo interessati, di sistemi di accesso selezionato ad aree individuate, o a parcheggi, attraverso l'uso di strumenti di riconoscimento e rilevamento automatizzati in ingresso e in uscita.

Art. 2

Concessione contributi per auto di nuova immatricolazione

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione concede un contributo pari a metà del costo dei sistemi elettronici di riconoscimento e rilevamento, agli acquirenti di veicoli di nuova immatricolazione nel territorio regionale dotati di sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale.

2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità specifiche per la erogazione del contributo.

Art. 3

Concessione contributi ai comuni capoluogo

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione concede ai comuni capoluogo che presentino apposto progetto di sperimentazione, un contribu-

to sino al limite massimo del cinquanta per cento della spesa prevista e per un importo non superiore a lire 200 milioni.

2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di sperimentazione e per la erogazione del contributo.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge quantificati in lire 300 milioni per quanto previsto dall'articolo 2 e in lire 1.400 milioni per quanto previsto dall'articolo 3, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo per lo stesso importo della partita n. 1 del capitolo 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

- n. 45292 denominato "Interventi per l'accesso automatico dei veicoli immatricolati nel Veneto sulla rete autostradale" con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza;
- n. 45294 denominato "Contributi ai comuni capoluogo per interventi relativi all'accesso automatico dei veicoli nei percorsi cittadini a mobilità regolamentata" con lo stanziamento di lire 1.400 milioni in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art 1 - Finalità
- Art. 2 - Concessione contributi per auto di nuova immatricolazione
- Art. 3 - Concessione contributi ai comuni capoluogo
- Art. 4 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 novembre 1997 dove ha acquisito il n. 376 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ivo Rossi, Variati, Vanni, Marangon, Scaravelli, Sprocati, Zigotto, Galante, Bertaso, Boato, Varisco, Miotto, Buttura, Paolucci, Piccolo, Mario Rossi, Milani, De Poli, Bergamo, Campion, De Checchi, De Boni, Padoin, Tesserin, Pasqualetto, Chisso, Costanzo e Bellotti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 3 dicembre 1997;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 aprile 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Achille Variati, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 novembre 1998, n. 10473;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 novembre 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 dicembre 1998, n. 2132/21415, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mobilità urbana ed extraurbana con l'avvento dell'automobile, apparente "strumento di libertà" sta provocando, giorno dopo giorno, pesanti congestioni alla vita cittadina. Questa presenza (fisicamente ingombrante), molto spesso immobilizzata ai caselli autostradali o nei punti di accesso alla città e ai parcheggi, provoca non solo congestione, ma anche un progressivo degrado della qualità dell'aria, una sorta di simbolo dell'embolia urbana. Pur ritenendo indispensabile arrivare nel prossimo futuro ad una riduzione del traffico privato, ottenibile attraverso un potenziamento radicale dei sistemi di trasporto di massa, in particolare su sede propria (sistema metropolitano ferroviario, metrotram, mezzi su gomma, ecc.), è necessario provvedere a eliminare, con gli strumenti tecnologici a disposizione, tutte le occasioni che sono fonte di blocco per la circolazione, in particolare sulle reti autostradali, ma anche all'interno delle aree urbane.

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte, da parte delle società concessionarie operanti nel settore autostradale del Veneto, importanti innovazioni tecnologiche che - se sviluppate adeguatamente - consentirebbero non solo di eliminare i tempi di attesa ai caselli, ma anche di integrare la rete al territorio con l'installazione di nuovi raccordi. Com'è noto, la rarefazione del numero dei caselli autostradali è legata non solo ai costi di realizzazione delle opere, ma anche e soprattutto ai costi di gestione. È oggi possibile superare questi vincoli attraverso un uso più spinto e più esteso dei sistemi di pagamento elettronico. Lo sviluppo di questo sistema potrebbe consentire la creazione di condizioni per una sorta di "mobilità intelligente". Infatti, le applicazioni informatizzate potrebbero essere di grandissimo ausilio anche alla gestione delle reti stradali cittadine, sia per selezionare gli accessi a determinate aree da parte di particolari tipologie di utenti (residenti, commercianti, ecc.), sia per una razionalizzazione nell'uso dei parcheggi. La recente introduzione in molte città delle isole pedonali e delle cosiddette zone blu, risulta molto spesso di difficile gestione, a causa degli elevati costi dovuti ai controlli da parte dei vigili urbani, personale che potrebbe essere più efficacemente dirottato dal controllo statico delle zone verso azioni di prevenzione di comportamenti non previsti dal codice della strada, comportamenti che molto spesso generano incidenti. In sostanza, si potrebbero realizzare sistemi di controllo e di consenso all'accesso informatizzati che garantirebbero una applicazione più rigorosa delle presenze all'interno

delle diverse aree. Attraverso il riconoscimento di un codice inserito direttamente nella vettura, il sistema centrale potrebbe "ordinare" la temporanea scomparsa dei dissuasori (paracarri retrattili per esempio) e consentire l'accesso solo agli aventi diritto. In futuro si potrebbe, anche alla luce della gerarchie introdotte nella viabilità cittadina dai Piani Urbani del Traffico (PUT), immaginare di dissuadere dal transito in determinate zone a chi ne fa un uso parassitario attraverso un pedaggio che normalmente agisce da freno ed in questo caso da regolatore della circolazione. La stessa cosa si potrebbe dire per i parcheggi, rendendo più rigoroso ed efficiente il sistema che sarebbe in grado di calcolare il tempo di permanenza all'interno di un determinato settore di città e di accertere i relativi costi di uso del suolo pubblico.

Questa rivoluzione è tanto più matura oggi con l'introduzione in molte città della nostra regione delle reti a fibre ottiche. In sostanza è oggi possibile realizzare una mobilità e una città intelligente al fine di favorire un più rispettoso rapporto con la realtà urbana.

La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni affinché nel prossimo futuro le auto siano dotate di sistemi di rilevamento elettronico simili a quelli usati nel sistema autostradale. A tale scopo, così come a livello nazionale sono stati dati contributi per la rottamazione del vecchio parco auto, così la Regione eroga un contributo affinché le auto immatricolate nel Veneto siano provviste fin dall'origine di sistemi di rilevamento computerizzato. Si tratta di un intervento di grandissima utilità e di spesa molto modesta, che però dal punto di vista simbolico e anche pratico sarà di grande rilievo per la nostra regione.

È evidente infatti che, qualora il Veneto si ponesse alla testa a livello nazionale di queste tecnologie e soprattutto delle applicazioni all'interno delle città, si potrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di imprese innovative che in futuro potrebbero lavorare nel territorio regionale e successivamente esportare le tecnologie maturate.

La legge si compone di quattro articoli che stabiliscono le finalità e le modalità di erogazione dei contributi."

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32

- Entro il **13 aprile 1999**, la Giunta regionale determina le modalità specifiche per la erogazione del contributo agli acquirenti di veicoli di nuova immatricolazione nel territorio regionale, dotati di sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale (art. 2, comma 2, l.r. n. 32/1998)
- Entro il **13 aprile 1999**, la Giunta regionale determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di sperimentazione per l'uso di strumenti di riconoscimento e rilevamento automatizzato in ingresso e in uscita ad aree individuate o a parcheggi per la erogazione del contributo (art. 3, comma 2, l.r. n. 32/1998)

5. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 45292 L. 300 milioni
"Interventi per l'accesso automatico dei veicoli immatricolati nel Veneto sulla rete autostradale"
- Capitolo 45294 L. 1.400 milioni
"Contributi ai comuni capoluogo per interventi relativi all'accesso automatico dei veicoli nei percorsi cittadini a mobilità regolamentata"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale viabilità e trasporti